



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

**“Disposizioni in materia di pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA),
con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)”**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, e in particolare l'art. 11;

VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante “Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca”, che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i “sistemi di pesca”, ma “gli attrezzi di pesca” classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFG – FAO del 29.7.1980);

VISTO il decreto ministeriale n. 13128, del 30 dicembre 2019, recante “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare-rapidi (TBB)” – Annualità 2020 e misure di gestione nelle GSA 9, 10 e 11”;

VISTA la Tabella delle “Circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 226 del 29 settembre 2015;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTA la Risoluzione CGPM/33/2009/2 recante “*Establishment of Geographical Sub-Areas in the GFCM area amending the resolution GFCM/31/2007/2*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli: 9 e 10 (principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali) – 13 (misure di emergenza adottate da uno Stato membro) – 15 (obbligo di sbarco);

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dr. Riccardo Rigillo l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

VISTA la raccomandazione CGPM n. 43/2019/6, recante misure di gestione per la pesca sostenibile del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);

CONSIDERATO che, a norma del paragrafo 8, della richiamata raccomandazione CGPM n. 43/2019/6, ogni Parte contraente elabora e mantiene aggiornato un elenco delle navi autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia, trasmettendolo al Segretariato CGPM, entro il 30 giugno di ogni anno;

VISTO il Decreto direttoriale n. 9141500 del 17 settembre 2020 recante "Disposizioni in materia di pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12,13,14,15 e 16)";

VISTO l'Allegato 1 al predetto Decreto direttoriale che, in base all'art.2 dello stesso decreto istituisce l'Elenco provvisorio delle imbarcazioni autorizzate alla cattura bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito gestionale delle GSA 12,13,14,15 e 16;

VISTO l'art. 3 del predetto Decreto direttoriale che prevede che con successivo provvedimento è istituito l'elenco definitivo delle imbarcazioni autorizzate alla cattura bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito gestionale delle GSA 12,13,14,15 e 16 nel quale sono incluse tutte le imbarcazioni iscritte nell'elenco provvisorio e le imbarcazioni che rispettano i requisiti di cui al comma 4 dello stesso articolo e presentano istanza alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 3;

CONSIDERATO che a seguito della revisione dell'istruttoria delle istanze pervenute sono state ritenute ammissibili alcune ulteriori unità da pesca in possesso dei requisiti;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione dell'Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla cattura bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito gestionale delle GSA 12,13,14,15 e 16, così rideterminato,

DECRETA

Articolo 1

Approvazione dell'elenco delle unità autorizzate

- a) È approvato l'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito gestionale delle GSA 12,13,14,15 e 16 così come indicate nell'allegato (1).
- b) Le unità non iscritte nell'elenco non possono effettuare la cattura bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito gestionale delle GSA 12,13,14,15 e 16.
- c) Il numero di unità inserite nell'elenco corrisponde al numero massimo di unità autorizzate ad operare nelle GSA 12,13,14,15 e 16.

Articolo 2

Inserimento di una nuova unità

1. L'inserimento di una unità non presente nell'elenco è consentito esclusivamente in sostituzione di una delle imbarcazioni iscritte e appartenente al medesimo segmento di flotta, così come definita nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021.
2. La domanda per l'inserimento di cui al comma precedente deve essere presentata utilizzando il modello allegato (2) corredato da un documento di identità valido. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente utilizzando l'indirizzo pec autorizzazionipesca@pec.politicheagricole.gov.it indicando tassativamente nell'oggetto: "INSERIMENTO GSA 12,13,14,15,16".
3. La Direzione Generale PEMAC provvederà a valutare le domande ed a comunicarne l'esito, assicurando la continuità della corrispondenza in termini di capacità di pesca, rispetto a quella dell'unità uscita dall'elenco.
4. Sul sito istituzionale del Ministero è pubblicato l'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito gestionale dei gruppi delle GSA; l'elenco sarà aggiornato in relazione al rilascio della licenza di pesca, a seguito di valutazione positiva della richiesta d'iscrizione nell'elenco.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Articolo 3
Cancellazione dell'unità dall'elenco

1. Il rispetto delle norme relative all'arresto temporaneo obbligatorio è requisito essenziale per l'inserimento e la permanenza dell'iscrizione negli elenchi delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), mediante l'impiego di attrezzi da traino nell'ambito gestionale delle GSA 12,13,14,15 e 16, a partire dal 1° gennaio 2022.
2. Le unità che non sono utilizzate per l'attività di pesca degli del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito gestionale delle GSA 12,13,14,15 e 16, per un periodo minimo di 15 giornate effettive in due anni solari, sono cancellate dall'elenco.

Articolo 4
Cambio dell'ufficio d'iscrizione

1. Gli armatori delle unità inserite nell'elenco allegato che intendono modificare l'ufficio d'iscrizione delle proprie unità iscrivendosi in uffici marittimi di altre GSA devono presentare richiesta di nulla osta alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura utilizzando l'indirizzo pec autorizzazionepesca@pec.politicheagricole.gov.it indicando tassativamente nell'oggetto "CAMBIOUFFICIOISCRIZIONE GSA12,13,14,15,16". La Direzione Generale, qualora rilasci il nulla osta, provvede alla cancellazione dell'unità dall'elenco di cui all'articolo 1.
2. Gli armatori di unità iscritte in altre GSA che hanno in licenza anche attrezzi da traino e che intendono iscriversi presso uffici marittimi ricadenti nelle GSA 12,13,14,15,16, devono presentare richiesta di nulla osta alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura utilizzando l'indirizzo pec autorizzazionepesca@pec.politicheagricole.gov.it indicando tassativamente nell'oggetto: "UFFICIOISCRIZIONE GSA12,13,14,15,16".
3. Ad eccezione dei casi disciplinati dall'articolo 2, le unità di cui al precedente comma saranno autorizzate all'iscrizione richiesta a condizione che rinuncino all'utilizzo delle reti da traino provvedendo allo sbarco degli attrezzi.

Questo decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e mediante affissione all'albo delle Capitanerie di porto.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

MIPAAF Segreteria - Prot. Interno N. 0170552 del 14/04/2021